

Chambre de Commerce Italienne  
Nice, Sophia Antipolis, Côte d'Azur



## STATUTO

Camera riconosciuta dal Governo Italiano ai sensi della legge 1° luglio 1970, n°518  
e dal Governo Francese ai sensi del decreto del 30 agosto 2001





## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE - LEGGE 1901 – DENOMINATA**

**CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA  
NIZZA, SOPHIA-ANTIPOLIS, COSTA AZZURRA**

**CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE  
NICE, SOPHIA ANTIPOLIS, COTE D'AZUR**

### **TITOLO PRIMO** **SCOPO E COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Premessa**

La Camera di Commercio Italiana di Nizza fu fondata nel 1997 su spinta dell'allora Consolato Generale d'Italia a Nizza. I soci firmatari furono un gruppo di artigiani italiani e francesi che elessero come Presidente Enea Loreti. Furono coinvolte molte associazioni italiane e francesi dalla Cna alla Confartigianato, dalla Confindustria all'Union Patronale, dalla Chambre de Métiers alle banche italiane presenti in Costa Azzurra. La Camera fu riconosciuta dal Ministero del Commercio con l'Estero italiano il 9 novembre del 2000 ai sensi della legge del 1° luglio del 1970, grazie alla spinta del Ministero degli Affari Esteri e dell'Ambasciata d'Italia in Francia.

#### **Articolo primo: FORMA E DENOMINAZIONE**

È fondata, tra gli aderenti al presente statuto, un'associazione retta dalla legge francese del 1° luglio 1901 e dal decreto del 16 agosto 1901, sotto la denominazione di "Camera di Commercio Italiana, Nizza, Sophia-Antipolis, Costa Azzurra".

L'Associazione, libera ed elettiva, retta dal presente statuto, fa riferimento alla legge italiana del 1° luglio 1970, n° 518, ed è sottoposta alla tutela e vigilanza del Governo italiano e, per esso, delle autorità diplomatiche e consolari. L'Associazione è autorizzata dal Ministero francese competente, con decreto del 30 agosto del 2001, ad utilizzare la denominazione "Chambre de Commerce Italienne".

Alla stregua delle consorelle dello stesso Paese, l'Associazione potrà altresì adottare, su decisione del Comitato Esecutivo, la denominazione "*Camera di Commercio Italiana per la Francia*". Il Comitato Esecutivo potrà anche adottare la denominazione "*Camera di Commercio Italiana per la Francia e del Principato di Monaco*".

L'attività dell'Associazione, si estende alla FRANCIA, all' ITALIA ed al PRINCIPATO DI MONACO pur esercitandosi in particolar modo nei dipartimenti francesi 04, 05, 06.



## **Articolo 2: OGGETTO**

L'Associazione ha per scopo di favorire e sviluppare le relazioni economiche (commerciali, artigianali, agricole, industriali, finanziarie) e culturali tra Francia e Italia, privilegiando in particolar modo lo sviluppo delle relazioni transfrontaliere.

L'Associazione intende, in questa ottica, proporre prestazioni di servizio tanto ai suoi membri quanto a terzi e promuovere, in particolare, ogni iniziativa atta a favorire gli artigiani, le piccole e medie imprese e le industrie che desiderano intervenire sul mercato francese e sul mercato italiano.

A questo scopo l'Associazione intende in particolar modo:

- Organizzare conferenze, meeting, serate, dibattiti, così come fiere, nazionali e internazionali, e altre manifestazioni;
- Aiutare le imprese nei loro sforzi d'internazionalizzazione, nel loro sviluppo economico, prestando loro assistenza e aiutandole nella ricerca di partner commerciali, e nell'insieme delle pratiche necessarie da adempiere presso le Amministrazioni Pubbliche;
- Favorire la conoscenza reciproca dei tre Paesi organizzando seminari e corsi di formazione;
- Favorire lo sviluppo del turismo tra la Francia, l'Italia ed il Principato di Monaco;
- Prestare la sua assistenza in materia di regime pensionistico ai cittadini italiani residenti in Francia;
- Adempiere alle missioni che le autorità diplomatiche e consolari italiane o il Ministero italiano per il Commercio Estero o Istituto Nazionale (italiano) per il Commercio Estero, possono affidarle allo scopo di favorire i rapporti economici tra Francia e Italia;
- Adempiere, su richiesta di tutti gli interessati, a funzioni di arbitro e di conciliazione, in particolare tra partner economici francesi e italiani;
- Qualsiasi altra attività di servizi relativi agli oggetti sopraccitati e alle finalità perseguite dall'Associazione.

## **Articolo 3: SEDE SOCIALE**

La sede sociale è fissata dal Comitato Esecutivo. Potrà essere trasferita su semplice decisione del Comitato Esecutivo.

L'Associazione ha la facoltà di aprire delegazioni in altre città, in Francia, in Italia o nel Principato di Monaco.

## **Articolo 4: DURATA**

La durata dell'Associazione è *illimitata*.



## **Articolo 5: COMPOSIZIONE**

Per far parte della Camera occorre il parere favorevole del Comitato Esecutivo che decide in maniera discrezionale, durante le sue riunioni, sulle domande d'ammissione presentate. Questo potere può essere delegato al Presidente o al Direttore Generale. Il Comitato, il Presidente o il Direttore Generale non sono tenuti a giustificare le loro decisioni ai candidati ai quali l'ammissione venga rifiutata.

Ogni domanda d'ammissione deve essere fatta, normalmente, in forma scritta.

L'ammissione comporta l'adesione completa e senza riserva al presente statuto e al regolamento interno.

Possono essere soci o aderenti alla presente Associazione, le persone fisiche o giuridiche che esercitano un'attività commerciale, un'attività artigianale o industriale, una attività agricola o una libera professione.

Può altresì essere aderente ogni organismo, privato o pubblico, la cui attività sia opportuna agli scopi perseguiti dall'Associazione o ogni persona fisica che possa contribuire o abbia contribuito alla diffusione della cultura francese o italiana.

Sono considerati soci o aderenti alla presente Associazione, solo coloro in regola con il versamento della quota associativa annuale. I soci sono tenuti a versare ogni anno la quota associativa e possono recedere solo previa comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata a/r con almeno tre mesi di preavviso.

Il numero dei soci non è limitato.

### **L'Associazione è composta:**

- Dai soci onorari.

Questo titolo onorifico è conferito dal Comitato Esecutivo agli ex dirigenti dell'Associazione e alle persone, non aderenti all'Associazione, che le hanno reso notevoli servizi.

Essi possono essere dispensati dal pagamento della quota per decisione del Comitato Esecutivo.

Essi possono assistere alle Assemblee Generali.

Non sono né elettori né eleggibili.

- Dai soci benefattori.

Sono le persone che hanno apportato un importante contributo finanziario all'Associazione o che hanno accettato di pagare una quota superiore all'ammontare della quota annuale.

Sono membri benefattori anche le persone che hanno consentito un apporto mobiliare o immobiliare all'Associazione.



- Dai soci attivi.

Essi partecipano all'attività dell'Associazione e versano annualmente una quota il cui ammontare è fissato dal Comitato Esecutivo.

L'adesione è definitiva solo dopo il versamento della quota associativa.

Anche le persone giuridiche possono aderire all'Associazione. Esse sono rappresentate dai loro rappresentanti legali o da qualsiasi altra persona abilitata a questo compito ed appositamente designata.

Qualunque sia il numero delle persone fisiche che la rappresentano, la persona giuridica dispone di un solo voto.

- Dai soci definiti "Club" o amici dell'Associazione.

Essi partecipano alla vita associativa della Camera e beneficiano di alcuni dei suoi servizi. Gli amici dell'associazione, riuniti nei club, versano quote inferiori a quelle dei soci attivi. Partecipano all'Assemblea Generale ma non sono né elettori né eleggibili, salvo eccezionali deleghe del Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 6: PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualità di socio si perde:

- per dimissione notificata per lettera al Presidente dell'Associazione;
- per decesso;
- per cessazione, liquidazione o fusione, se si tratta di una persona giuridica;
- in caso di esclusione decisa dal Comitato Esecutivo per gravi motivi.

L'esclusione può anche essere pronunciata nei confronti di un socio che, in seguito ad intimazione, non procederà alla regolarizzazione della sua quota.

Anche il sopraggiungimento di una condanna penale potrà generare la radiazione.

Il socio sottoposto a tale misura è, preventivamente, invitato a fornire spiegazioni.

#### **Articolo 7: OBBLIGAZIONI DEI SOCI**

Per effetto della loro ammissione, i soci della Camera aderiscono senza riserva al presente statuto, al regolamento interno e a qualsiasi ulteriore modifica che potrebbe essere presa dall'Associazione e dal suo Comitato Esecutivo.



## **TITOLO II**

### **FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 8: RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE**

Le risorse dell'Associazione si compongono di:

- quote versate dai soci che ne sono debitori;
- sovvenzioni che le possono essere accordate dallo Stato e da altre collettività pubbliche o private;
- donazioni, in particolare nell'ambito del mecenatismo;
- interessi e rendite di beni e valori appartenenti all'Associazione;
- capitali provenienti da economie realizzate sul proprio budget annuale;
- ricavi delle prestazioni fornite o dai beni venduti dall'Associazione;
- ogni altra risorsa autorizzata dalla legge.

#### **Articolo 9: QUOTA ANNUALE**

L'ammontare della quota è fissato dal Comitato Esecutivo.

In caso di dimissioni o di esclusione o anche di recesso volontario, così come in caso di adesione nel corso dell'anno, la quota corrispondente all'esercizio in corso è dovuta per intero.

Ogni somma versata a titolo di quota è definitivamente acquisita dall'Associazione.

#### **Articolo 10: ESERCIZIO CONTABILE**

L'esercizio dell'Associazione comincia il 1° gennaio per concludersi il 31 dicembre di ogni anno.

La contabilità è tenuta secondo le regole legali in vigore.

#### **Articolo 11: PRESENTAZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- Le Assemblee Generali dei soci come definite al titolo III del presente statuto;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Direttore Generale;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti.



### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEE GENERALI**

##### **Articolo 12: L'ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea Generale è composta dall'insieme dei soci attivi e benefattori in regola con il versamento delle quote alla data della convocazione.

Le decisioni prese in Assemblea Generale sono obbligatorie per tutti.

Le Assemblee Generali sono ordinarie o straordinarie.

Il voto per procura è autorizzato nel limite di un solo mandato per persona.

Il voto per corrispondenza non è autorizzato.

##### **Articolo 13: ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

L'Assemblea Generale Ordinaria dei soci è convocata una volta all'anno, e ogni volta sia necessario, dal Presidente.

L'ordine del giorno è fissato dal Comitato Esecutivo ed è indicato sulle convocazioni inviate ai membri tramite lettera o fax o qualunque altro mezzo informatico o elettronico al massimo 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni decisione viene presa con la maggioranza semplice dei presenti.

L'ordine del giorno è affisso nei locali della Camera almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e reso pubblico ai soci *on line* o con ogni altro mezzo informatico.

##### **Articolo 14: POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

L'Assemblea Generale ha il compito di nominare il Presidente dell'Associazione e il Tesoriere ogni 3 anni.

Il Presidente ed il Tesoriere sono scelti tra i componenti il Comitato Esecutivo o il Consiglio di Amministrazione e devono in ogni caso essere soci da almeno tre anni.

Le candidature alla Presidenza, così come quelle alla carica di Tesoriere o di Consigliere, sono raccolte da un Comitato dei Saggi appositamente nominato dal Comitato Esecutivo secondo le modalità previste dal Regolamento interno. Sarà cura del Comitato dei Saggi selezionare le migliori proposte per l'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale Ordinaria nomina il Revisore dei Conti o un Collegio dei Revisori dei Conti.

In occasione della riunione annuale, il Presidente ed il Comitato Esecutivo informano l'Assemblea sulle attività esercitate nel corso dell'anno trascorso ed i progetti per l'esercizio a venire.





L'Assemblea Generale delibera ogni anno sui conti sociali, sul resoconto finanziario e sul rapporto di attività. Essa vota il Bilancio Consuntivo dell'esercizio chiuso, il budget dell'esercizio successivo, e provvede, se occorre, al rinnovo dei membri del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione.

In quest'occasione, il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti consegnano all'Assemblea un rapporto sui conti sociali presentati dal Tesoriere e approvati dal Comitato Esecutivo.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. La maggioranza considerata è quella dei votanti. Hanno diritto di voto i soli soci che, al momento della votazione, avranno pagato la quota di adesione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese con alzata di mano. Lo scrutinio segreto può essere richiesto su proposta del Presidente e con il consenso dei due terzi dei soci presenti e votanti.

I soci onorari, gli invitati e gli amici dell'Associazione, riuniti nei club, non prendono parte alle votazioni.

L'Assemblea Generale Ordinaria è valida allorché, nell'ora fissata, è presente almeno un quinto dei soci. Trascorsa mezz'ora dall'orario fissato l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

#### **Articolo 15: ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata al di fuori delle riunioni periodiche dell'Assemblea Generale Ordinaria.

È di competenza dell'Assemblea Generale Straordinaria decidere lo scioglimento dell'Associazione e l'attribuzione dei beni dell'Associazione, della sua fusione con ogni altra Associazione che persegua uno scopo analogo, proposta dal Presidente, dal Comitato Esecutivo o da un terzo dei soci.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti per alzata di mano. Lo scrutinio segreto può essere richiesto dal Presidente o dalla metà dei membri presenti con il consenso dei due terzi dei soci presenti e votanti.

Il voto per procura è autorizzato nel limite di un solo mandato per votante.

L'Assemblea Generale Straordinaria può modificare lo statuto nelle sue disposizioni. Essa può altresì rifiutare le modifiche proposte dal Comitato Esecutivo a maggioranza dei due terzi dei soci presenti e votanti.

Per il quorum dell'Assemblea Generale Straordinaria si applica la regola valida per l'Assemblea Generale Ordinaria.



## **TITOLO IV**

### **AMMINISTRAZIONE E GESTIONE**

#### **Articolo 16: IL COMITATO ESECUTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo composto da minimo 5 e massimo 9 aderenti. Il Presidente Onorario Enea Loreti, in quanto fondatore della Camera, è uno dei componenti del Comitato con diritto di voto.

In seguito a dimissioni, decesso, revoca, o altro evento, di uno dei suoi componenti, il Comitato potrà provvedere direttamente alla sostituzione, salvo ratifica della successiva Assemblea Generale.

I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea Generale, la quale deciderà tra le candidature pervenute al Comitato dei Saggi.

Il Comitato Esecutivo è rinnovabile ogni tre anni.

#### **Articolo 17: RIUNIONE E DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del suo Presidente e ogniqualevolta l'interesse dell'Associazione lo esiga.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide allorché presenti la metà più uno dei consiglieri.

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, quello del Presidente è preponderante.

Il voto per procura non è autorizzato. Il voto per corrispondenza non è autorizzato.

Le persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante legale in corso o da ogni altra persona dovutamente abilitata a questo scopo.

In caso di assenza, il Comitato Esecutivo provvede alla sostituzione dei suoi membri. I poteri dei membri così reclutati finiscono nel momento in cui dovrebbe normalmente spirare il mandato dei soci sostituiti.

Ogni componente del Comitato che, senza motivo, non avrà assistito a 3 riunioni consecutive, potrà essere considerato come dimissionario, su proposta del Presidente previa consultazione degli altri membri del Comitato.

Il Comitato Esecutivo può avvalersi, a titolo consultivo, di persone suscettibili di chiarire, in modo particolare, un argomento messo all'ordine del giorno.

Il Direttore Generale dell'Associazione partecipa a tutte le riunioni del Comitato ma non vota.

Viene compilato un verbale delle riunioni, vidimato dal Presidente dell'Associazione e firmato dal Segretario di Seduta, appositamente nominato. Il verbale viene in seguito portato a conoscenza di tutti i membri del Comitato, nei trenta giorni successivi, secondo la procedura prevista dal regolamento interno dell'Associazione.



## **Articolo 18: POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo è investito di tutti i poteri che non sono statutariamente riservati all'Assemblea Generale per gestire, dirigere ed amministrare l'Associazione in tutte le situazioni.

Il Comitato Esecutivo può elaborare, a maggioranza dei suoi componenti, delle modifiche allo statuto. Queste modifiche dovranno essere poi presentate all'Assemblea Generale Straordinaria, la quale può decidere di accettarle, rifiutarle o modificarle a maggioranza dei soci presenti e votanti.

Il Comitato Esecutivo elabora, redige e rinnova, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, un Regolamento interno.

Esso approva i bilanci dell'esercizio chiuso, presentati dal Tesoriere previo resoconto del Revisore o del Collegio dei Revisori, e vota il budget del successivo esercizio.

Il Comitato può costituire, su proposta del Presidente e nelle forme giuridiche che più ritiene opportune (Srl, Eurl, Spa ecc.), specifiche società di servizio, utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e corrispondenti alla sua missione.

Nomina all'unanimità dei suoi membri il Direttore Generale dell'Associazione.

Il Comitato può delegare, a maggioranza dei suoi componenti, una parte delle sue competenze al Presidente. Su proposta del Presidente, il Comitato può anche delegare, a maggioranza dei suoi componenti, una parte delle sue competenze al Direttore Generale.

Il Comitato Esecutivo elegge, al suo interno, almeno un Vice-Presidente e può nominare anche un Vice-Tesoriere.

Il Presidente e i componenti del Comitato Esecutivo, possono riunirsi anche in un Ufficio di Presidenza ogniqualvolta sia necessario. L'Ufficio di Presidenza dispone di quei poteri eventualmente delegati dal Comitato.

## **Articolo 19: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione della Camera è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato dei Saggi.

È composto dai membri del Comitato Esecutivo e dai soci eletti dall'Assemblea Generale. Il Consiglio di Amministrazione così eletto non potrà avere un numero di amministratori inferiore a 15.

Si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Consiglio di Amministrazione dispone di quei poteri che l'Assemblea Generale, su proposta del Presidente o del Comitato Esecutivo, vorrà eventualmente delegare.

Ha compiti di indirizzo politico strategico delle attività della Camera.



Verifica e controlla che le iniziative previste dal Comitato Esecutivo ed approvate dall'Assemblea Generale non contrastino con lo scopo e la missione della Camera e contribuiscano allo sviluppo delle relazioni tra l'Italia, la Francia ed il Principato di Monaco.

Su proposta del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare dei delegati con precisi compiti e determinate missioni a carattere temporale.

Su iniziativa del Comitato Esecutivo o di un numero significativo di componenti, il Consiglio di Amministrazione potrà creare delle commissioni settoriali o tematiche. Le commissioni avranno una durata limitata nel tempo.

## **Articolo 20: IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei Soci per la durata di 3 anni. Può essere rieletto.

Il Presidente è incaricato di eseguire le decisioni del Comitato Esecutivo e di provvedere al buon funzionamento dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutti gli atti della vita civile. In particolare, ha la qualità per stare in giudizio come difensore a nome dell'Associazione e come richiedente, con l'autorizzazione del Comitato Esecutivo. Può disporre, alle stesse condizioni, ogni appello e ricorso.

Può transigere solo previa autorizzazione del Comitato Esecutivo.

Il Presidente convoca le Assemblee Generali, il Comitato Esecutivo e il Consiglio di Amministrazione.

Esso presiede tutte le Assemblee.

In caso di assenza o malattia, viene sostituito dal Vice-Presidente o, in assenza anche di questo, da qualsiasi altro membro designato dal Comitato Esecutivo.

In assenza o nell'impossibilità di essere sostituito dal Vice-Presidente è il Comitato Esecutivo a decidere del funzionamento dell'Associazione e della convocazione dell'Assemblea Generale.

Il Presidente può aprire e gestire a nome dell'Associazione, presso qualsiasi banca o istituto di credito, ogni conto di deposito o conto corrente.

Esso può delegare ad un altro membro del Comitato Esecutivo o a chiunque giudicherà utile, alcuni dei poteri sopra enunciati. Può delegare alcuni dei suoi poteri al Direttore Generale dell'Associazione.

La rappresentanza dell'Associazione in giustizia, in mancanza del Presidente, può invece essere assicurata solo da un mandatario che agisca in virtù di un potere speciale.

Le decisioni in merito saranno prese a maggioranza dal Comitato Esecutivo.



## **Articolo 21: IL TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE**

È eletto dall'Assemblea Generale per tre anni secondo le procedure adottate per il Presidente e per i componenti del Comitato Esecutivo. Alla fine del primo mandato può essere rieletto.

Il Tesoriere ha unicamente il potere di controllo delle finanze dell'Associazione, sotto la supervisione del Presidente, il quale resta il solo responsabile della buona tenuta dei libri contabili.

Controlla e verifica la politica economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere informa il Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci dello stato delle finanze dell'Associazione.

Gli archivi contabili sono tenuti dal Tesoriere e conservati in sede.

## **Articolo 22: IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE**

Un Direttore Generale, o anche Segretario Generale, è designato all'unanimità dal Comitato Esecutivo. Conformemente all'articolo 5 della legge del 1° luglio del 1970 la sua scelta deve riportare il gradimento del Ministero italiano competente su conforme parere del Ministero italiano degli Affari Esteri. Il Direttore Generale deve avere le caratteristiche morali e professionali richieste dal Ministero Italiano di competenza.

Al Direttore Generale è affidata la direzione della Camera.

Egli è responsabile della messa in opera del suo oggetto sociale, sotto il controllo del Comitato Esecutivo e del Presidente, con il quale si rapporta.

Il Direttore Generale è incaricato, in particolare, del funzionamento finanziario dell'Associazione, ha il mandato per la riscossione delle entrate, vigila sul reperimento delle quote e delle partecipazioni.

Il Direttore Generale può aprire e gestire a nome dell'Associazione, presso qualsiasi banca o istituto di credito, ogni conto di deposito o conto corrente. Esso costituisce, firma, accetta, gira e libera ogni assegno e ordine di bonifico per il funzionamento dei conti. Su delega del Presidente, può anche gestire la collocazione dei fondi dell'Associazione, donazioni e sovvenzioni compresi.

Egli partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli organi camerali.

Il Direttore Generale dispone di tutti quei poteri che gli sono delegati dal Presidente dell'Associazione, dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 23: IL REVISORE DEI CONTI O IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il revisore dei conti è selezionato dal locale Albo professionale di revisione contabile o tra i contabili pubblici certificati.

È nominato dall'Assemblea Generale per una durata di sei anni.



La missione del Revisore dei Conti è esercitata conformemente alle leggi ed ai testi locali in vigore.

L'Assemblea Generale può nominare un secondo revisore dei Conti iscritto all'Albo. Anche in questo caso la missione del Collegio così formato deve essere esercitata conformemente alle leggi ed ai testi locali in vigore.

L'Assemblea può delegare il compito della revisione anche ad una primaria società di certificazione contabile, abilitata ad operare secondo le norme locali.

#### **Articolo 24: PRESIDENZA ONORARIA**

Il Console Generale d'Italia è, di diritto, Presidente Onorario dell'Associazione.

Il Presidente Fondatore della Camera Enea Loreti è Presidente Onorario dell'Associazione.

Questo titolo onorifico potrà essere conferito dal Comitato Esecutivo anche agli ex presidenti dell'Associazione che abbiano espletato incarichi di particolare importanza e prestigio e raggiunto rilevanti risultati.

#### **Articolo 25: INVITO DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA**

Seguendo le indicazioni dell'articolo 7 della legge italiana del 1°luglio 1970 n°518, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale, debbono essere invitati il capo della rappresentanza diplomatica competente e il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa. La Camera può altresì invitare alle riunioni del suo Consiglio di Amministrazione e della sua Assemblea Generale il titolare del locale ufficio italiano dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero.

#### **Articolo 26: SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione è proposto dal Comitato Esecutivo e deciso dall'Assemblea Generale Straordinaria.

In caso di scioglimento volontario, statutario o giudiziario, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori e l'attivo, se presente, è devoluto conformemente all'articolo 9 della legge del 1° luglio 1901 e al decreto del 16 agosto 1901.

#### **Articolo 27: VERBALI**

Le delibere e le decisioni del Comitato Esecutivo, del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee Generali devono essere redatte senza cancellature né correzioni, su fogli numerati e vidimati dal Presidente e depositati in uno speciale registro, conservato presso la sede dell'Associazione.



### **Articolo 28: REGOLAMENTO INTERNO**

Un regolamento interno, destinato a determinare i dettagli relativi all'esecuzione del presente statuto, è elaborato e redatto dal Comitato Esecutivo e potrà da questo essere in ogni momento modificato.

Il regolamento interno è parte integrante del presente statuto e dovrà essere rispettato da tutti i membri dell'Associazione.

### **Articolo 29: LINGUA DELL'ASSOCIAZIONE**

Le lingue ufficiali dell'Associazione sono il francese o l'italiano.

### **Articolo 30: FORMALITÀ**

Il Presidente è incaricato dello svolgimento delle formalità delle dichiarazioni e delle pubblicazioni previste dalla legge del 1° luglio 1901 e dal decreto del 16 agosto 1901.


Il Comitato Esecutivo può dare mandato espresso a qualsiasi persona di sua scelta per compiere le formalità delle dichiarazioni e delle pubblicazioni previste dalla legge del 1° luglio 1901 e dal decreto del 16 agosto 1901.

Il presente statuto, modificato, è stato approvato al momento dell'Assemblea Generale, il giorno 5 novembre 2012 e modifica lo statuto originario del 13 aprile del 2000.

Sono state previste tante copie quante sono le parti interessate, di cui due per la dichiarazione e due per l'Associazione.

*Nizza, Li 5 novembre 2012*

*Il Presidente*



Chambre de Commerce Italienne  
Nice, Sophia Antipolis, Côte d'Azur